

Allegato "B" al n. 64/469 di repertorio

STATUTO

Art. 1

È costituito in data 17/06/1988 l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione denominato:

" IL SAMARITANO ODV -

Associazione Volontari per l'assistenza ai sofferenti "

di seguito denominato " Associazione "

Art. 2

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

Ha sede legale nel Comune di CODOGNO, in via dei Canestrai, 1/b. ed è nata dalla condivisione dell'esperienza cristiana da parte di operatori socio - sanitari.

Gli aderenti all'Associazione riconoscono che la vita umana ha un valore assoluto in ogni istante: essi ritengono

che ogni persona ha diritto ad una vita dignitosa e si impegnano, in particolare, a promuovere condizioni di vita pienamente umane in persone colpite da prognosi infausta.

Art. 3

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per perseguire il bene comune. Scopo dell'Associazione è quello di organizzare e attuare una forma di assistenza e di aiuto agli ammalati di tumore in qualunque fase della loro malattia e ad altri ammalati affetti da patologie evolutive " non neoplastiche" in fase avanzata, allo scopo di migliorare la loro qualità di vita e di sostenere anche il loro nucleo familiare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla sua dotazione iniziale;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote di iscrizione annuale versate dai soci sostenitori;
- dalle liberalità anche testamentarie, a favore dell'Associazione;
- dalle contribuzioni di persone o Enti pubblici e privati;
- dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo;
- da ogni provento che le affluisce.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

Baronci

- prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- organizzare e attuare, prevalentemente attraverso servizio volontario, una forma di assistenza e di aiuto, sotto qualsiasi forma, agli ammalati di tumore in qualunque fase della loro malattia, e ad altri ammalati affetti da patologie evolutive “ non neoplastiche” in fase avanzata, allo scopo di migliorare la loro qualità di vita e di sostenere anche il loro nucleo familiare. Tale assistenza si potrà svolgere sia a domicilio dei pazienti che nel corso di ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoriali;

- collaborare eventualmente, per raggiungere questo scopo con altri enti, pubblici o privati;

- sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi del problema della sofferenza, della morte e di tutte le problematiche connesse all'assistenza del malato in fase terminale.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal Beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per i soci sostenitori anche per mancato versamento della quota annuale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti e mediante voto segreto nei confronti del socio che danneggia moralmente e materialmente l'Associazione. L'avvenuta esclusione è comunicata al socio da escludere affinché questi possa controdedurre. Il recesso è consentito ad ogni socio in qualsiasi momento.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. (n. 7)

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

Art. 6

I soci dell'Associazione si dividono in:

- soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo;
- soci attivi: sono i soci volontari che partecipano direttamente all'attività dell'Associazione e prestano il loro servizio disinteressato senza alcun compenso;
- soci sostenitori: sono le persone che aderiscono all'Associazione versando una contribuzione annua il cui minimo viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo. L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione, insindacabile da parte del Consiglio;
- soci onorari: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità, senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendole in grado per qualità, titoli o attività di dare all'Associazione un contributo di prestigio;
- soci benemeriti: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all'Associazione con lasciti, donazioni od attività personali.

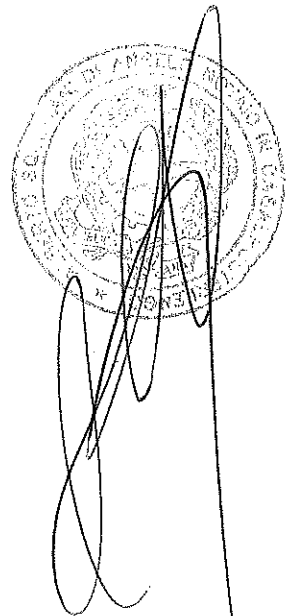
Art. 7

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Collegio dei revisori legali

Art.8

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno, per approvare i programmi generali di azione, su proposta del Consiglio Direttivo. La convocazione è effettuata mediante avviso trasmesso a tutti gli aventi diritto nonché ai componenti il Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso



Passanti

di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica ed è affisso presso la sede dell'Associazione. Nell'avviso è fissata la data, il luogo e l'ora della convocazione nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, e se necessario per effettuare uno scrutinio segreto, da due scrutatori. La presenza in Assemblea potrà avvenire anche per delega, purché conferita ad un socio; in ogni caso non è ammessa più di una delega per singolo socio.

Di ogni riunione si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ne verrà esposta una copia nella sede dell'Associazione.

1. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti degli organi di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione, all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e da conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto, e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal lato costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per la validità dell'assemblea ordinaria in prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di qualsiasi numero dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti;

2. Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto; per tali delibere, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione; per tali delibere, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto

favorevole di almeno i tre quarti degli associati e non già dei soli partecipanti dell'Assemblea;

Art. 9

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
 2. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
 3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
 4. Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 3 e massimo 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Le elezioni avranno luogo per scrutinio segreto. I componenti del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni senza giustificazioni o plausibili motivi, saranno dichiarati decaduti dalla carica con apposita deliberazione del Consiglio stesso. Nel caso un consigliere venga dichiarato decaduto o rassegni le proprie dimissioni, sarà sostituito dal socio che nelle precedenti elezioni abbia ottenuto il successivo maggior numero di voti. Nel caso ciò non fosse possibile per esaurimento della lista dei soci che hanno ricevuto dei voti, il Consiglio nella prima seduta provvede alla sua sostituzione, indicando il nominativo di un socio e chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
 5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
 6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente. Il Consiglio Direttivo, scaduto il termine dei tre esercizi, rimane in carica fino alla nomina del rinnovato Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- Il Consiglio delibera a maggioranza. Di ogni riunione si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ne verrà esposta copia nella sede dell'Associazione.

Parasani Finelli

Art. 10

Il Presidente:

- a. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, firma gli atti e i documenti dell'Associazione congiuntamente al Segretario per quelli che hanno rilevanza economica finanziaria;
- b. convoca l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione dei mandati dell'Assemblea e delle delibere del Consiglio Direttivo;

c. nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può prendere, in caso di urgenza e di necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 11

Il Vice Presidente:

a. sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 12

Il Segretario, con funzioni anche di tesoriere, appone la propria firma congiuntamente al Presidente, in tutte le operazioni di carattere economico-finanziario e cura la tenuta dei libri sociali e contabili richiesti.

Il Segretario, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le direttive impartite dal Presidente, provvede alla gestione corrente e agli obblighi contabili dell'Associazione; svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale e cura la tenuta dei libri relativi alle adunanze assembleari e del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori legali (organo di controllo) è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti. Dura in carica tre anni ed è composto da tre membri.

I Revisori legali devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e da tale scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo e di revisione. Il Presidente dell'organo di revisione deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. Il controllo sulla gestione avverrà almeno trimestralmente. Di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

1. Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea è obbligata a nominare l'organo di controllo; qualora non ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea può comunque decidere di nominare il Collegio dei Revisori.

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

3. Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea è obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

Disciplina di bilancio:

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati

dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'importo della quota associativa annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 15

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzo di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le disposizioni, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17

Ogni variazione del presente statuto regolarmente approvato dall'Assemblea dovrà essere comunicato all'apposito Ufficio Regionale entro i successivi 15 giorni.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme di leggi vigenti.

3/4
Fur
Pasani

